



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

Alle Direzioni regionali dei vigili del  
fuoco

Ai Comandi dei vigili del fuoco  
E, p.c.

Alle Direzioni centrali

Agli Uffici di Staff del Capo  
Dipartimento e del Capo del Corpo  
nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Protocollo col Dipartimento della pubblica sicurezza in materia di collaborazione nelle emergenze di protezione civile.

E' noto che il Codice di protezione civile – di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – ha ribadito, all'art. 10, il ruolo strategico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile quale componente fondamentale a cui è affidato il compito di assicurare *“.....sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte”*.

Lo stesso articolo, inoltre, riafferma le funzioni del Corpo nazionale quale struttura operativa per le attività di superamento delle emergenze.

In tal senso, alla luce della ripartizione di competenze che tale Sistema nazionale necessariamente prevede non solo nei rapporti tra Stato, Regione e Autonomie locali, ma anche tra Amministrazioni dello Stato chiamate a partecipare in caso di emergenze di protezione civile – da tempo questo Dipartimento ha perseguito l'obiettivo di avviare rapporti di collaborazione con le altre Amministrazioni e gli ulteriori Enti preposti in materia attraverso lo strumento dell'accordo tra pubbliche amministrazioni, proprio al fine di

Copia di Lavoro



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

migliorare le sinergie, l'attuazione delle procedure e la conoscenza delle funzioni proprie di ogni struttura chiamata ad intervenire nei contesti emergenziali.

In proposito, pertanto, è stato recentemente siglato il protocollo d'intesa col Dipartimento della pubblica sicurezza che – così come quello già sottoscritto alcuni mesi fa con la Guardia di finanza, trasmesso con nota prot. n. 11705 dell'1 luglio u.s. – si caratterizza come utile strumento propedeutico a *“...disporre di personale altamente specializzato e di perfezionare le modalità di intervento di tale personale in modo sempre più sinergico ed efficiente, soprattutto nei contesti emergenziali nell'ambito dei quali sono chiamati ad intervenire”*.

Tale collaborazione potrà esplicarsi, con successivi accordi discendenti sottoscritti dalle Direzioni centrali competenti, nei seguenti ambiti prioritari:

- a) formazione congiunta ed addestramento del personale;
- b) perfezionamento delle modalità operative di impiego finalizzate a migliorare e rendere più efficaci gli interventi congiunti, per migliorare la capacità di risposta coordinata sotto la direzione tecnica dei vigili del fuoco;
- c) studio dei materiali e delle attrezzature per gli interventi di soccorso pubblico.

Lo sviluppo e l'attuazione di questi ambiti di collaborazione – che, in particolare, serviranno a rendere maggiormente complementari i rispettivi settori sommozzatori e soccorso acquatico, N.B.C.R., cinofili e soccorso aereo – dovranno essere occasione di avvicinamento e reciproca conoscenza tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le articolazioni del Dipartimento di pubblica sicurezza con l'obiettivo primario dell'effettivo ed efficace potenziamento del meccanismo di risposta che lo Stato deve necessariamente garantire alla popolazione per la preservazione della pubblica incolumità e per la salvaguardia dei beni nonché del patrimonio storico, culturale e artistico della Nazione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

DATTILO

Firma in formato digitale ai sensi di legge

CM/Gdm

COPIA DI LAVORO



**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO**  
**E DELLA DIFESA CIVILE**

**E**

**IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile rappresentato dal Capo del Dipartimento *pro tempore* Prefetto Dr. Salvatore Mulas, domiciliato, in ragione del proprio incarico in Piazza del Viminale, n.1

e

Il Dipartimento della pubblica sicurezza rappresentato dal Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza *pro tempore* Prefetto Dr. Franco Gabrielli, domiciliato in ragione del proprio incarico in Piazza del Viminale, n.1

**PREMESSO CHE**

il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229*”, all’articolo 24, concernente gli interventi di soccorso pubblico, prevede che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*”, all’articolo 10, concernente le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, prevede che in occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 disciplina il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate alla gestione degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di



strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose e che la successiva Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 definisce le indicazioni per il coordinamento operativo dovute ad incidenti;

che il citato decreto legislativo n. 1 del 2018, all'articolo 13, concernente le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, stabilisce che, oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali, tra l'altro, le Forze di polizia;

che la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*, all'articolo 24, concernente i compiti istituzionali della Polizia di Stato, prevede che la Polizia di Stato presta soccorso in caso di calamità ed infortuni e all'articolo 33 stabilisce, tra l'altro, che i Reparti Mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità e che il personale che vi presta servizio deve essere preparato allo speciale impiego;

che la Polizia di Stato, in relazione allo specifico “compito”, previsto dal predetto articolo 24 della legge n. 121 del 1981, di prestare “soccorso in caso di calamità ed infortuni”, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2019 fa parte del Comitato Operativo della protezione civile allargato a comprendere tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e private che concorrono alla gestione dell'emergenza;

che il D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, *“Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno”*, all'art. 4, comma 2, lettera n), nell'ambito delle competenze della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, prevede che - ferme restando le attribuzioni riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione – il Servizio Reparti speciali della Polizia di Stato provvede al coordinamento dei reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio;

che il citato D.P.C.M. n. 78 del 2019, all'art. 6, comma 2, lettera a), stabilisce che la Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo ha competenze, tra le altre, in materia di pianificazione, coordinamento, indirizzo e sviluppo dell'attività di soccorso del Corpo nazionale, compresa quella delle componenti specialistiche e specializzate; collegamento con la direzione competente per la gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile; gestione del Centro operativo nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del Sistema delle colonne mobili regionali; pianificazione e indirizzo dell'attività di concorso del Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli incendi di bosco e partecipazione alle relative strutture di coordinamento; pianificazione e indirizzo dell'attività del Corpo nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico;

che il D.M. 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno (*“Atto ordinativo unico”*), all'articolo 99, declina le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, precisando che provvede al coordinamento e alla pianificazione



generale delle attività dei Reparti mobili della Polizia di Stato e degli altri Reparti speciali della Polizia di Stato;

che il D.M. 29 gennaio 2019 individua il numero e le competenze degli uffici dirigenziali non generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno;

che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Polizia di Stato dispongono di componenti specialistiche e specializzate come i Reparti Volo, i Nuclei Sommozzatori ed il Soccorso Acquatico, le squadre cinofili e le squadre NBCR;

che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Polizia di Stato operano nell'ambito di scenari emergenziali e che, a tal fine, intendono migliorare la capacità di risposta coordinata sotto la direzione tecnica dei vigili del fuoco, sviluppando sinergie operative e addestrative attraverso una proficua collaborazione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Dipartimento della pubblica sicurezza;

che la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, all'articolo 15, concernente gli accordi fra pubbliche amministrazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

### **ATTESO CHE**

è interesse comune del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e del Dipartimento della pubblica sicurezza di disporre di personale altamente specializzato e di perfezionare le modalità di intervento di tale personale in modo sempre più sinergico ed efficiente, soprattutto nei contesti emergenziali nell'ambito dei quali sono chiamati ad intervenire.

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

(Validità delle premesse)

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

#### **Articolo 2**

(Oggetto)

Il presente protocollo è finalizzato alla collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Polizia di Stato nell'ambito delle attività comuni derivanti dalla partecipazione a scenari emergenziali di protezione civile, richiedenti il coinvolgimento di personale con adeguata specializzazione e preparazione, nei seguenti ambiti:

- a) formazione congiunta ed addestramento del personale;
- b) perfezionamento delle modalità operative di impiego finalizzate a migliorare e rendere più efficaci gli interventi congiunti;
- c) studio dei materiali e delle attrezzature per gli interventi di soccorso pubblico.



### **Articolo 3**

(Formazione congiunta ed addestramento)

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), le Parti convengono di collaborare per attuare iniziative volte alla programmazione e alla somministrazione di attività formative e di addestramento condivise, incentrate sugli scenari emergenziali e di soccorso pubblico, con la messa a disposizione di propri esperti qualificati e di adeguate strutture didattiche.

A tali fini, le parti concordano la realizzazione di specifiche procedure operative congiunte per la definizione dei programmi formativi e addestrativi che potranno essere oggetto di uno o più accordi attuativi predisposti e sottoscritti dalle rispettive Direzioni centrali competenti.

Le Parti si impegnano, altresì, a promuovere la partecipazione dei rispettivi operatori ad incontri formativi e sessioni addestrative, organizzate da entrambi i Dipartimenti, in materia di soccorso pubblico, con riferimento alle attività nei settori sommozzatori e soccorso acquatico, N.B.C.R., cinofili e soccorso aereo.

Ferme restando le rispettive competenze istituzionali e compatibilmente con le esigenze di servizio, per le attività formative ed addestrative di comune interesse volte a migliorare la capacità di risposta coordinata sotto la direzione tecnica dei vigili del fuoco, le parti possono prevedere, nelle programmazioni formative di ciascun Dipartimento, la partecipazione di personale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato interessato dal presente protocollo.

Con particolare riferimento ad attività addestrative e formative comportanti scenari operativi sul campo, ciascun Dipartimento dovrà verificare l'assolvimento, da parte del proprio personale, degli obblighi di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/08 anche relativamente a:

- utilizzo dell'idoneo equipaggiamento;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuali appositamente previsti;
- rispetto delle indicazioni impartite nel Documento della Valutazione dei Rischi del sito, ovvero dal Piano di Sicurezza, qualora presenti.

Con gli accordi discendenti attuativi, si provvederà a disciplinare gli aspetti relativi a tali adempimenti ed alle responsabilità discendenti in caso di responsabilità civile per danni su cose o persone e dalle relative previsioni in materia di infortuni.

### **Articolo 4**

(Interventi congiunti)

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), sarà concordato lo svolgimento di attività e di iniziative comuni per la realizzazione di procedure condivise, piani e addestramenti congiunti per assicurare un'efficace azione di intervento.

Nello svolgimento delle attività congiunte restano fermi i limiti imposti dalle vigenti normative e dai relativi ordinamenti, riguardanti il livello professionale e di specializzazione del personale interessato.



## **Articolo 5**

(Studio di materiali e attrezzature)

Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), i Dipartimenti, anche con successivi accordi discendenti, provvederanno a concordare attività di studio e sperimentazione congiunte su equipaggiamenti e materiali finalizzati alle attività di soccorso pubblico e di protezione civile, anche al fine di definire procedure condivise per il relativo approvvigionamento.

## **Articolo 6**

(Coordinamento delle attività)

E' istituito un Comitato di coordinamento finalizzato alla pianificazione annuale delle attività indicate dal presente protocollo di intesa, che è composto da due componenti della Polizia di Stato, individuati nel Direttore del Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e dal Direttore del Servizio Corsi della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, cui subentrerà l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, nonché da due componenti del Corpo nazionale, individuati nel Dirigente dell'Ufficio gestione e coordinamento dell'emergenza e nel Dirigente dell'Ufficio per la pianificazione, il controllo e sviluppo della formazione. Tale Comitato assicura anche il monitoraggio dell'esecuzione delle attività previste dal presente protocollo di intesa e la redazione delle conseguenti disposizioni attuative.

## **Articolo 7**

(Accesso alle sedi di servizio)

Nell'ambito delle attività convenzionali, potranno essere utilizzate strutture, aree e campi di addestramento nella reciproca disponibilità.

In tale ipotesi saranno concordate e disciplinate le modalità di autorizzazione all'accesso alle strutture interessate da tali attività, anche relativamente alle esigenze di sicurezza per le aree adibite ad attività addestrative ed esercitative.

## **Articolo 8**

(Oneri)

Con successivi accordi attuativi sono individuati eventuali oneri per la partecipazione del personale alle attività formative ed addestrative congiunte nelle sedi di rispettiva pertinenza e le relative modalità di pagamento degli oneri sostenuti, anche attraverso la compensazione, ove ammessa dalle normative vigenti.

## **Articolo 9**

(Validità)

Il presente protocollo ha validità quinquennale e potrà essere rinnovato per un ulteriore quinquennio con nuovo accordo. Ciascuna delle Parti può sospenderne l'efficacia previa comunicazione scritta al Dipartimento interessato.

## **Articolo 10**

(Trattamento dei dati personali e gestione di eventuali informazioni e dati riservati)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in forza del presente accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, riservatezza e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679, in data 27 aprile 2016, del Parlamento



europeo e del Consiglio e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

### **Articolo 11**

(Referenti istituzionali)

I referenti istituzionali del rapporto di collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa sono il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ed il Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il Corpo nazionale.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90.

Roma, data dell'ultima delle firme digitali.

Il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,  
del soccorso pubblico e della difesa civile

Prefetto Salvatore Mulas

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della pubblica sicurezza

Prefetto Franco Gabrielli